



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL\_BO

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000288

DATA: 02/08/2023 13:18

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra AUSL BO e Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A. per consulenze di diagnostica anatomo-patologica - 2023/2024.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Bordon Paolo in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Roti Lorenzo - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Ferro Giovanni - Direttore Amministrativo

Su proposta di Vincenzo Carnuccio - UO Direzione Medica Ospedali Maggiore e Bellaria (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-03]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC)
- Funzione Amministrativa Economica (PO)
- UO Anatomia e Istologia Patologica OB (SC)
- Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF)
- UO Direzione Medica Ospedali Maggiore e Bellaria (SC)

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000288_2023_delibera_firmata.pdf	Bordon Paolo; Carnuccio Vincenzo; Ferro Giovanni; Roti Lorenzo	96CAED9374D34636A0C3C497E5574D01 8E42454198D0F15DC49CECF05985B759
DELI0000288_2023_Allegato1.pdf:		212E5425B36DFC74C845540E94E3EB004 6EC62290B646FE4F0B95DA1C3BA7899
DELI0000288_2023_Allegato2.pdf:		719C1B4B5021646495F9C190D4D2A6B7A C9556EFEE32EA9F30E0502030942B8D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## **DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** Approvazione Convenzione tra AUSL BO e Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A. per consulenze di diagnostica anatomo-patologica - 2023/2024.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Su proposta del Direttore f.f. della UO Direzione Medica Ospedali Maggiore e Bellaria (SC), Dott. Vincenzo Carnuccio, che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;

Richiamate:

- le disposizioni contenute nel D.lgs. 502/92 in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, e ss.mm.ii;
- la normativa generale in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, co. 7, della L. 412/91, e ss.mm.ii.;

Dato atto che Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A. è una Struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

Preso atto che con nota agli atti di AUSL BO PG 46232/23, Humanitas ha chiesto la disponibilità dell'Azienda USL di Bologna all'esecuzione di consulenze di diagnostica anatomo-patologica in "second opinion" presso la competente UO dell'Ospedale Bellaria;


Dato atto che AUSL BO, acquisito il parere favorevole del Direttore della competente UO, ha acconsentito a quanto richiesto;

Richiamata l'intercorsa corrispondenza, mediante la quale le parti hanno concordato il testo dell'accordo valido per un anno a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, facendo salva l'eventuale attività resa nelle more della formalizzazione degli atti;

Richiamata - da ultimo - la nota AUSL BO PG 80004/2023, il cui contenuto deve qui intendersi integralmente trascritto e riportato, recante la convenzione sottoscritta e l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dati personali in favore di AUSL BO;

Dato atto - tra l'altro - delle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto di convenzione (art. 2 Conv.) e degli aspetti econonomici convenuti dalle parti (art. 3 Conv.);

**Delibera**



1. di approvare e recepire la Convenzione in oggetto, stipulata e sottoscritta tra AUSL BO e Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A., il cui testo si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che ai fini della protezione dei dati personali, Humanitas, n.q. di Titolare del trattamento, ha nominato AUSL BO Responsabile del trattamento con apposito atto ex art. 28 Reg. UE 679/2016, qui allegato;
3. di dare atto che il citato accordo ha validità annuale a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, facendo salva e riconoscendo l'eventuale attività resa nelle more della formalizzazione degli atti;
4. di prevedere che i ricavi derivanti durante il periodo di validità della citata Convenzione sono da imputarsi al Conto GAAC 0155700203 "Specialistica a privati paganti-altro", dei Bilanci di competenza.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Vincenzo Grappone

**CONVENZIONE TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA E HUMANITAS ISTITUTO  
CLINICO CATANESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONSULENZE DI DIAGNOSTICA  
ANATOMO-PATOLOGICA**

**TRA**

**Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A.** (di seguito denominata Humanitas), accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, con sede legale in Misterbianco (CT), Contrada Cubba, S.P. 54 n. 11, C.F. 00288060874, P.IVA 10982360976 nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore* Dott. Giuseppe Sciacca, indirizzo PEC: [humanitascco@legalmail.it](mailto:humanitascco@legalmail.it),

**E**

**Azienda USL di Bologna** (di seguito denominata l'Azienda o AUSL BO), con sede legale in Bologna, via Castiglione 29, Codice Fiscale e Partita Iva 02406911202, PEC [protocollo@pec.ausl.bologna.it](mailto:protocollo@pec.ausl.bologna.it), nella persona del Direttore Generale *pro tempore* Dott. Paolo Bordon;

**PREMESSO CHE**

- con nota agli atti di AUSL BO PG 46232, trasmessa a mezzo PEC il 27 aprile 2023, Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A. ha chiesto la disponibilità dell'Azienda USL di Bologna all'esecuzione di consulenze di diagnostica anatomo-patologica presso la competente UO dell'Ospedale Bellaria;
- AUSL BO, acquisito il parere favorevole del Direttore della competente UO, ha acconsentito a quanto richiesto.

Tutto ciò premesso, costituendo parte integrante della presente convenzione, le parti convengono e stipulano quanto segue

**ART. 1 OGGETTO**

Oggetto della presente convenzione è l'espletamento di consulenze di diagnostica anatomo-patologica in "second opinion" da parte di AUSL BO in favore di Humanitas.

L'attività di cui alla presente convenzione consisterà nella valutazione diagnostica anatomo-patologica di preparati citologici o istologici allestiti presso Humanitas utilizzando metodiche morfologiche, immunoistichimiche o molecolari che si renderanno necessarie nei singoli casi, secondo scienza e coscienza.

## **ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE**

L'attività di cui alla presente convenzione verrà svolta dalla Prof.ssa Maria Pia Foschini, Responsabile dell'UO Anatomia e Istologia Patologica c/o l'Ospedale Bellaria sito in Via Altura, 3, 40139 Bologna.

Il materiale (vetrini) verrà consegnato presso AUSL BO – Ospedale Bellaria Via Altura, 3, 40139 Bologna, su onere di Humanitas.

All'esito dell'attività *sub* art. 1, il materiale sarà trattenuto per un congruo termine c/o l'UO Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale Bellaria per eventuali ulteriori necessità e successivamente verrà ritirato su onere di Humanitas.

I referti saranno trasmessi da AUSL BO ad Humanitas a mezzo PEC.

La tempistica della refertazione non è quantificabile, variando a seconda della complessità dei singoli casi, ma può essere comunque mediamente ricondotta entro 20 giorni lavorativi.

## **ART. 3 ASPETTI ECONOMICI**

L'AUSL di Bologna provvederà ad emettere fattura con cadenza trimestrale nei confronti di Humanitas per le prestazioni erogate, applicando le tariffe previste dal Nomenclatore regionale in vigore o dal tariffario SIAPEC.

Humanitas si impegna a corrispondere alla AUSL di Bologna gli importi dovuti nei termini e con le modalità indicate nella fattura stessa.

## **ART. 4 DURATA**

Le parti concordano che la presente convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, riconoscendo e ratificando l'eventuale attività resa nelle more della formalizzazione degli atti.

Tale convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché la disdetta sia notificata tra le Parti a mezzo PEC con preavviso di 3 mesi.

## **ART. 5 DATI PERSONALI**

In merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"), le parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A., in persona del l.r.p.t. che nomina l'AUSL BO, in persona del l.r.p.t., Responsabile del trattamento con apposito atto di

designazione ex art. 28 Regolamento UE 2016/679, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **ART. 6 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali ([www.ausl.bologna.it/pro/codice-di-comportamento](http://www.ausl.bologna.it/pro/codice-di-comportamento) - [www.humanitascatania.it](http://www.humanitascatania.it)) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

#### **ART. 7 REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, Tariffa, parte prima - allegata al D.P.R 642/72, così come disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/3/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le spese di bollo sono poste a carico di Humanitas beneficiaria delle prestazioni.

#### **ART. 8 VARIE**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Bologna.

Qualsiasi comunicazione prevista dalla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante PEC.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, secondo il combinato disposto dell'art. 15, co. 2 *bis*, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005.

**Per Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A**

Il Rappresentante legale *p.t.*

Dott. Giuseppe Sciacca

**Per AUSL BOLOGNA**

il Direttore Generale *p.t.*

Dott. Paolo Bordon

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI EX ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679**TRA**

**Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A.** accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, con sede legale in Misterbianco (CT), Contrada Cubba, S.P. 54 n. 11, C.F. 00288060874, P.IVA 10982360976 nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore* Dott. Giuseppe Sciacca, indirizzo PEC: [humanitascco@legalmail.it](mailto:humanitascco@legalmail.it), (qui di seguito Humanitas o “**Titolare**”)

**E**

**Azienda USL di Bologna**, con sede legale in Bologna, via Castiglione 29, Codice Fiscale e Partita Iva 02406911202, PEC protocollo@pec.ausl.bologna.it, nella persona del Direttore Generale *pro tempore* Dott. Paolo Bordon (qui di seguito l’Azienda, **AUSL BO o “Responsabile”**)

Collettivamente, “**Parti**”

**Premesso che:**

1. Le parti hanno stipulato una Convenzione per l’espletamento di consulenze di diagnostica anatomo-patologica in favore di Humanitas;
2. L’esecuzione di tale accordo comporta, tra l’altro, il trattamento di dati personali di cui Humanitas risulta esserne Titolare, come definito e disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“il Regolamento”);i
3. Ausl BO dichiara di godere di competenze e conoscenze, nonché strutture tecniche ed organizzative idonee alla tutela di dati personali, ed adeguate all’osservanza della normativa in materia di tutela dei dati personali, come anche dichiarato nella Checklist di Conformità (**ALLEGATO 2**) ;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1: PREMESSE**

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**Articolo 2: OGGETTO**

3.1 Con il presente Contratto, Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A., in persona l.r.p.t. (Titolare) designa, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Azienda USL di Bologna, in persona del l.r.p.t. quale “Responsabile” del trattamento nell’ambito dei Servizi prestati. AUSL BO accetta tale designazione. I dettagli sui dati personali e sui trattamenti svolti oggetto di nomina sono indicati nell’**ALLEGATO 1**.

**Articolo 3: ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI**

3.1 Il Responsabile adempie alle istruzioni per il trattamento dei dati personali contenute nel presente Contratto e, purché con queste non confliggenti, a quelle che fossero presenti nel Contratto Principale (collettivamente, “**Istruzioni**”). Il Titolare ha facoltà durante la vigenza del presente Contratto di modificare, sostituire o aggiungere istruzioni di trattamento.

Ogni Istruzione del Titolare si intende ricompresa nell’oggetto del presente Contratto.

3.2 Il Responsabile informa il Titolare di eventuali Istruzioni che a parere del Responsabile violino il Regolamento od altre disposizioni nazionali o dell’Unione Europea relative alla protezione dei dati personali.

**Articolo 4: OBBLIGHI DEL RESPONSABILE**

4.1 Oltre a quanto altrove stabilito nel presente Contratto, il Responsabile si obbliga a quanto segue.

Il Responsabile tratta i dati personali nella misura funzionale alla prestazione dei Servizi e in base al presente Contratto. Rimangono salvi i trattamenti eventualmente prescritti al Responsabile dalla normativa a sé applicabile, di cui il Responsabile dà tempestiva previa informazione al Titolare.

4.2 Salvo l’eventuale designazione di Subresponsabili a norma del presente Contratto, il Responsabile non può comunicare a terzi o diffondere in tutto od in parte Dati Personalni senza l’autorizzazione del Titolare.

4.3 Il Responsabile è tenuto – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con lui nell’esecuzione dei Servizi e acceda ai Dati Personalni - al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati.

4.4 In presenza delle condizioni previste dall’art. 30, comma 5, Il Responsabile tiene un registro con l’indicazione dei/del trattamento/i effettuati per conto del Titolare, lo aggiorna regolarmente e lo mette a disposizione del Titolare e dell’Autorità di Controllo, ove richiesto.

4.5 Il Responsabile organizza – anche consultando il Titolare – e documenta le proprie attività in modo compatibile e funzionale alle prescrizioni del Regolamento e del presente Contratto. Esso si impegna a registrare e trasmettere i dati personali al Titolare unicamente secondo le modalità da questo preventivamente stabilite e comunicate al Responsabile.

4.6 Il Responsabile collabora con il Titolare nella realizzazione di eventuali Valutazioni d’impatto del trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, o di consultazione preventiva dell’Autorità di Controllo, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento, ove ne ricorrano i presupposti. In tali casi, il Responsabile mette ragionevolmente a disposizione del Titolare suoi Incaricati, i/l proprio/o Amministratore/i di Sistema (definito di seguito) e/o il proprio

Responsabile della Protezione dei dati (a sensi dell'art. 37 del Regolamento), se designati, per scambio di informazioni e per incontri mirati allo scopo.

4.7 Il Responsabile sostiene il Titolare nell'attuazione, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, dei principi di protezione dei dati personali fin dalla determinazione dei mezzi di trattamento e per impostazione predefinita.

4.8 In caso di richiesta di esercizio dei diritti da parte degli Interessati, il Responsabile si obbliga a informare immediatamente per iscritto il Titolare, allegando copia della richiesta ricevuta, nonché a fornire al Titolare ogni informazione utile a fornire riscontro alla suddetta richiesta.

4.9 Il Responsabile informa il Titolare con congruo anticipo e per iscritto di circostanze che possano generare incertezze in ordine al mantenimento in capo a sé dei requisiti in relazione ai quali è stata effettuata la sua designazione a Responsabile, o di eventuali sopravvenute incapacità in tutto od in parte, di trattare i dati o garantirne la sicurezza in conformità delle istruzioni del Titolare, del presente Contratto e della normativa applicabile.

#### **Articolo 5: MISURE DI SICUREZZA**

5.1 Per le operazioni di trattamento affidategli, il Responsabile garantisce di avere adottato e di aggiornare costantemente misure tecniche, logistiche ed organizzative secondo i criteri e con le modalità indicate all'art. 32 del Regolamento, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli Interessati, derivanti fra l'altro da perdita, trafigamento, utilizzo fraudolento, accesso non autorizzato, trattamento non consentito, non corretto o difforme nelle modalità e finalità da quanto pattuito, e/o perdita di integrità, di esattezza e di riservatezza dei dati personali.

5.2 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile tiene conto, in special modo, delle violazioni di sicurezza che potrebbero verosimilmente avverarsi e dei danni che potrebbero concretamente derivarne.

5.3 È cura del Responsabile predisporre e mettere in atto annualmente una procedura di verifica dell'efficacia, e quindi una valutazione complessiva dell'adeguatezza, delle misure tecniche ed organizzative adottate, tenendo anche conto delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, e di cui informa senza indugio il Titolare.

5.4 Esso assiste il Titolare nell'adozione di adeguate misure di sicurezza per il trattamento di dati personali nell'ambito del presente Contratto.

5.5 In caso di variazioni delle operazioni di trattamento o delle categorie di dati personali trattati nell'ambito dei Servizi, il Responsabile adotta anche per esse le idonee misure di sicurezza, comunicandone le modalità al Titolare con congruo anticipo.

**Articolo 6: INCARICATI DEL TRATTAMENTO**

6.1 Il Responsabile esercita il controllo ed istruisce le persone fisiche (dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo) operanti sotto la propria autorità in ordine alla tutela dei dati personali cui abbiano accesso ed alle operazioni di trattamento ad essi affidate ai sensi del presente Contratto (**“Incaricati”**). Il Responsabile farà sì in particolare che gli Incaricati istruiti al trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto non trattino tali dati al di fuori delle finalità di cui al presente Contratto e delle istruzioni fornite dal Titolare.

6.2 Prima dell'inizio delle operazioni di trattamento, il Responsabile effettua una formazione degli Incaricati, in base alle rispettive mansioni e secondo le modalità ritenute più opportune dal Responsabile, istruendoli adeguatamente fra l'altro in ordine alle finalità del trattamento, alla riservatezza ed al rispetto delle misure di sicurezza sui dati personali.

In particolare, il Responsabile dovrà individuare per categorie omogenee di Incaricati l'ambito delle attività di trattamento consentite e dettare istruzioni scritte e dettagliate circa le modalità del trattamento.

6.3 Il Titolare si riserva di effettuare, se ritenuto necessario, sessioni di formazione agli Incaricati del Responsabile su tematiche attinenti alla protezione dei dati personali nell'ambito dei Servizi. Per tali sessioni concordate, il Responsabile si impegna a garantire le migliori condizioni logistiche e la più ampia partecipazione degli Incaricati.

6.4 Sarà cura del Responsabile vincolare contrattualmente i propri Incaricati alla riservatezza sui dati personali di cui vengono a conoscenza, anche per il periodo successivo all'estinzione del loro rispettivo rapporto di lavoro o collaborazione col Responsabile.

**Articolo 7: AMMINISTRATORI DI SISTEMA**

7.1 Il Responsabile designa fra i propri Incaricati uno o più amministratori di sistema (**“Amministratori di Sistema”**) per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici, in osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento in data 27.11.2008 del Garante italiano per la protezione dei dati personali. In particolare, il Responsabile è tenuto a:

1. valutare previamente le caratteristiche soggettive della/e persona/e a cui intende attribuire la funzione di Amministratore di Sistema, con criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione di responsabili del trattamento;
2. nominare quali Amministratori di Sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di Dati personali, fornendo al Titolare, su richiesta, informazioni sulle valutazioni effettuate per le designazioni;
3. nominare quali Amministratori di Sistema persone di comprovata capacità, esperienza ed affidabilità in ordine alla protezione dei dati personali, in particolare alle misure di sicurezza;

4. censire gli ambiti di operatività consentiti a ciascuno in base al relativo profilo di autorizzazione assegnato e fornendo, su richiesta, informazioni relative alle valutazioni alla base delle designazioni;
5. fornire, su richiesta, al Titolare e/o all'Autorità di Controllo gli estremi identificativi degli Amministratori di Sistema e le funzioni ad essi singolarmente attribuite, mantenendo allo scopo un elenco documentale aggiornato;
6. registrare gli accessi logici degli Amministratori di Sistema ai dispositivi informatici, tramite registrazioni complete, comprensive di riferimenti temporali e descrizione dell'evento che le ha generate, inalterabili (con possibilità di verifica di tale integrità) e conservate per almeno sei mesi;
7. sottoporre l'operato degli Amministratori di Sistema a verifiche almeno annuali e informare, su richiesta, il Titolare circa le risultanze di tali verifiche;
8. garantire la rigida separazione tra chi autorizza e/o assegna i privilegi di accesso e chi effettua le attività tecnico-sistemistiche (c.d. *Segregation Duty*).

#### **Articolo 8: CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI**

8.1 Il Responsabile deve gestire con procedure efficaci la documentazione (cartacea o digitale) relativa agli adempimenti previsti dal presente Contratto, dalla normativa o prescritti dall'Autorità di Controllo, garantendone la custodia, l'integrità ed il pronto ritrovamento.

#### **Articolo 9: CONTROLLI DEL TITOLARE**

9.1 Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei propri obblighi di cui al presente Contratto e al Regolamento.

9.2 Il Titolare ha facoltà di effettuare verifiche informative e documentali, anche accedendo a sistemi informatici, sedi e locali, al fine di effettuare controlli sull'operato del Responsabile, sul rispetto delle istruzioni impartite e sulle misure tecniche ed organizzative adottate per garantire un livello adeguato di sicurezza dei dati (**"Controlli"**).

I Controlli potranno essere condotti direttamente dal Titolare anche in collaborazione con professionisti di propria fiducia, oppure svolti da professionisti designati dal Titolare ad eseguirli per suo conto, tenuti al rispetto della riservatezza.

9.3 Il Responsabile si impegna ad offrire piena collaborazione al riguardo, sia che il Titolare decida di effettuare i Controlli mediante richiesta di informazioni, documenti e accesso a sistemi informatici, sia che decida di compiere una visita a sedi e locali utilizzati dal Responsabile.

9.4 Il Responsabile adotterà, previa approvazione del Titolare e a proprie spese, le eventuali misure opportune ad eliminare eventuali rischi di sicurezza per i dati personali che emergano durante i Controlli.

**Articolo 10: SUBRESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

10.1 Il Responsabile non può ricorrere, per l'effettuazione di operazioni di trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, a subresponsabili senza una preventiva autorizzazione del Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento.

10.2 Qualora dovesse emergere successivamente tale necessità, il Responsabile invierà una richiesta di autorizzazione al Titolare.

In entrambi i casi, trascorsi sette giorni senza che quest'ultimo si sia opposto e/o abbia richiesto ulteriori dettagli sull'attività di trattamento, l'autorizzazione sarà considerata concessa.

10.3 In caso intenda sostituire o aggiungere Subresponsabili, il Responsabile ne informa per iscritto il Titolare, specificandone identità, caratteristiche, competenze, capacità di trattamento dei dati personali, operazioni di trattamento che verrebbero affidate e luoghi in cui esse verrebbero effettuate. Il Titolare si riserva di autorizzare o meno tale sostituzione o aggiunta.

10.4 Il Responsabile garantisce al Titolare competenze, affidabilità e capacità tecnica dei Subresponsabili.

Ai sensi dell'art. 28, comma 4, il Responsabile stipula con ciascun Subresponsabile un contratto scritto in cui il Subresponsabile si impegna e garantisce al Responsabile di trattare i dati personali ottemperando agli stessi obblighi, adeguatamente richiamati nel suddetto contratto, che il Responsabile ha verso il Titolare, ivi inclusa la sottoposizione a Controlli e la comunicazione dovuta in caso di violazione dei dati (*ex artt. 13 e 17 del presente atto.*).

10.5 Il Responsabile si assicura che i Subresponsabili, ove amministrino sistemi informatici per conto del Responsabile volti all'esecuzione di Servizi,

- abbiano cura di nominare degli Amministratori di Sistema, individuandoli fra persone di comprovata capacità, esperienza ed affidabilità,
- sottopongano il loro operato a verifiche periodiche, e
- forniscano tempestivamente al Responsabile, e da questi al Titolare, in caso di richiesta, gli esiti di tali verifiche nonché i nominativi degli Incaricati cui sono affidate funzioni di Amministrazione di Sistema o di sicurezza.

10.6 Non è facoltà del Responsabile consentire ai suoi Subresponsabili di nominare a loro volta dei sub-subresponsabili del trattamento dei dati personali.

10.7 Resta in ogni caso ferma la responsabilità piena del Responsabile nei confronti del Titolare per tutto quanto compiuto o causato dai Subresponsabili in ordine ai dati personali da essi trattati e alle misure di sicurezza adottate.

10.8 Il Responsabile fornisce, su richiesta del Titolare, copia dei contratti stipulati con i Subresponsabili e ogni ulteriore informazione disponibile concernente le competenze e le capacità dei Subresponsabili, nonché il rispetto degli obblighi loro incombenti.

### **Articolo 11: LUOGO DEL TRATTAMENTO**

11.1 Le operazioni di trattamento affidate al Responsabile (e da questi ad eventuali Subresponsabili designati a sensi del presente Contratto) verranno svolte esclusivamente all'interno dell'Unione Europea (o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo – SEE). Il Responsabile non ha pertanto facoltà di trasferire, o consentire a Subresponsabili eventualmente designati a sensi del presente Contratto di trasferire, i Dati Personalni in tutto od in parte al di fuori dell'Unione Europea (o di uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo), se non previa autorizzazione scritta del Titolare ed in presenza di una delle basi di legittimità previste dagli artt. 44 e segg, del Regolamento.

11.2 Se i dati vengono trasmessi fuori U.E., Il Responsabile deve espressamente dichiarare e descrivere, il luogo ove viene svolto il trattamento e la suddetta base di legittimità.

### **Articolo 12: VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI (DATA BREACH)**

12.1 Qualora il Responsabile rilevi o venga a conoscenza di una violazione di sicurezza dei dati personali, anche occorsa presso Subresponsabili (se designati ai sensi del presente Contratto), che comporti o possa comportare la distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accessi non autorizzati ai dati personali trattati per conto del Titolare (di seguito, “**Violazione dei dati**”), esso si impegna a:

1. informare della Violazione dei dati il Titolare, entro 36 ore o, in ogni caso senza ingiustificato ritardo, dal momento in cui ne viene a conoscenza, inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: dataprotectionofficer@humanitas.it;
2. assistere il Titolare nel verificare la portata della Violazione dei dati, almeno in termini di tipo e quantità di dati personali pregiudicati, categorie e numero di Interessati verosimilmente coinvolti, nonché di conseguenze ed eventuali danni;
3. permettere incontri del Titolare a fini di indagine con gli Incaricati, nonché con gli Amministratori di Sistema e/o i Subresponsabili (ove designati a norma del presente Contratto) che fossero informati o che abbiano compiti o responsabilità riguardo ai dati personali oggetto della Violazione dei dati;
4. adottare, d'intesa col Titolare, azioni di contrasto per il contenimento e la mitigazione della Violazione dei dati personali, fino all'eventuale risoluzione;

5. assistere il Titolare, se richiesto, nella redazione della notifica della Violazione dei dati all'Autorità di Controllo competente, o nella comunicazione della Violazione dei dati agli Interessati coinvolti, a norma degli artt. 33 e 34 del Regolamento;
6. adempiere – previa tempestiva consultazione con il Titolare – ad eventuali richieste e prescrizioni dell'Autorità di Controllo.

**Articolo 13: RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO (GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

14.1 Il Responsabile – previa consultazione con il Titolare – collabora con l'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali) ed adempie, a norma di legge, alle prescrizioni della medesima. In particolare:

1. fornisce informazioni o integrazioni di informazioni richieste sulle operazioni di trattamento;
2. consente l'accesso al proprio registro dei trattamenti, ove ne sia tenuto a norma di legge (art. 30 c. 4 e c. 5 del Regolamento);
3. consente l'effettuazione di controlli;
4. consente l'accesso alle raccolte e alle banche di dati oggetto delle operazioni di trattamento;
5. compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione delle misure correttive emesse dall'Autorità di Controllo.

**Articolo 14: COLLABORAZIONE COL TITOLARE IN PROCEDIMENTI**

14.1 Il Responsabile informa immediatamente il Titolare di eventuali richieste o indagini da parte dell'Autorità di Controllo e lo coadiuva, se da esso richiesto, nella difesa in eventuali procedimenti dinanzi ad essa o all'Autorità giudiziaria ordinaria, anche consentendogli la tempestiva consultazione, copia ed esibizione di elementi documentali e probatori relativi al trattamento.

**Articolo 15: GARANZIE E RESPONSABILITÀ PER DANNI**

15.1 Il Responsabile dichiara e garantisce di osservare ed adempire a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e dal presente Contratto, in particolare di non compiere atti o incorrere in omissioni che possano portare ad una Violazione dei dati o causare perdite o danni al Titolare, agli Interessati o a terzi.

15.2 Resta pertanto ferma la responsabilità del Responsabile per il risarcimento di eventuali danni arrecati al Titolare ai sensi anche dell'art. 82 del Regolamento. Fatto salvo l'art. 82, c. 3 del Regolamento, Il Responsabile manleverà e terrà indenne il Titolare da qualsivoglia pretesa o

richiesta di risarcimento, e da qualsivoglia sanzione, spesa, onere, perdita o danno, derivante direttamente od indirettamente da violazione da parte del Responsabile della normativa in materia di tutela dei dati personali o da violazione del presente Contratto, anche per causa di eventuali Subresponsabili.

**Articolo 16: DECORRENZA E DURATA**

16.1 Il presente Contratto ha la stessa decorrenza e durata della Convenzione principale e cessa – fatti salvi eventuali obblighi del presente Contratto perduranti anche oltre - con la cessazione, a qualsiasi titolo intervenuta, dell'accordo principale.

**Articolo 17: RISOLUZIONE**

17.1 Il Titolare ha la facoltà di richiedere, in caso di mancato adempimento, da parte del Responsabile o dei suoi subresponsabili, degli obblighi di cui agli artt. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 9.1 e 12 la risoluzione con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., del presente contratto, nonché il risarcimento degli eventuali danni subiti.

17.2 In aggiunta a quanto sopra, resta ferma la facoltà di far valere gli eventuali e ulteriori diritti e rimedi previsti dalla legge a fronte del verificarsi di eventi risolutivi.

**Articolo 18: CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO**

18.1 Al termine delle singole attività che fossero di volta in volta richieste e prestate dal Responsabile a sensi della Convenzione principale, e comunque all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, del presente Contratto, il Responsabile senza indugio:

1. cesserà e/o farà cessare le operazioni di trattamento affidate;
2. a discrezione del Titolare, restituirà al Titolare i dati personali – secondo le modalità indicate dal Titolare - oggetto delle operazioni di trattamento, oppure provvederà alla loro integrale distruzione.

18.2 In entrambi i casi, il Responsabile rilascerà contestualmente al Titolare una dichiarazione scritta attestante che presso di esso – e presso i Subresponsabili, ove designati a sensi del presente Contratto - non esistono più i dati personali oggetto – a seconda del caso – delle parti di Servizi terminate, o del presente Contratto.

18.3 Rimane salva la conservazione di Dati Personalni che fosse prescritta (e nella misura e per i tempi prescritti) al Responsabile come obbligatoria dall'ordinamento, fermo restando l'obbligo del Responsabile di informarne il Titolare e di assicurare la riservatezza di quei Dati Personalni.

**Articolo 19: FORO COMPETENTE. LEGGE APPLICABILE**

- 19.1 In caso di controversie fra le Parti concernenti il presente Contratto, le Parti riconoscono la competenza del foro previsto nella Convenzione principale.
- 19.2 Si applica al presente Contratto ed alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali da esso derivanti la legge italiana, il Regolamento, le altre norme in vigore dell'Unione Europea in materia di tutela dei dati personali, nonché i Provvedimenti di carattere generale e le Linee Guida emessi dal Garante italiano per la protezione dei dati personali.

**Articolo 20: MISCELLANEA**

- 20.1 La presente nomina non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dell'Accordo principale.
- 20.2 La presente nomina supera e sostituisce per intero ogni atto ovvero accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le Parti che regola la medesima materia e il medesimo oggetto ivi disciplinati;
- 20.3 Ogni modifica del presente atto sarà valida solo se concordata per iscritto. Resta ferma la facoltà per il Titolare di apportare unilateralmente quelle modiche che siano necessarie per legge e/o dovute all'emanazione di successivi provvedimenti.
- 20.4 1 In caso di discordanza o dubbi interpretativi sorgenti dal coordinamento fra il presente Contratto e la Convenzione principale, prevalgono le disposizioni del presente Contratto, limitatamente a quanto concerne il trattamento dei dati personali.
- 20.5 L'eventuale invalidità od inefficacia accertata di singole disposizioni del presente Contratto non inficia la validità od efficacia delle restanti disposizioni; le disposizioni invalide od inefficaci saranno modificate o sostituite da valide o efficaci disposizioni di portata il più possibile prossima ad esse;
- 20.6 Le Parti danno atto che il presente accordo è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341-1342 c.c..
- 20.7 Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
- 20.8 Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, secondo il combinato disposto dell'art. 15, co. 2 bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

**ALLEGATO 1**

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO**

<b><u>FINALITÀ DEL TRATTAMENTO</u></b>	Si rinvia all'oggetto della Convenzione.
<b><u>DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO</u></b>	dati personali comuni (es. nome, cognome, data di nascita, sesso, c.f., recapiti telefonici, indirizzo email etc.); dati relativi alla salute.
<b><u>CATEGORIE DI INTERESSATI</u></b>	pazienti, persone fisiche.
<b><u>OPERAZIONI DI TRATTAMENTO</u></b>	consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, conservazione, raccolta.
<b><u>PROCESSI AUTOMATIZZATI</u></b>	NO

**ALLEGATO 2**  
**CHECKLIST DI CONFORMITA'**

**1. MISURE ORGANIZZATIVE**

Requisito	SI	NO E BREVE SPIEGAZIONE	IN FASE DI SVOLGIMENTO
1 Tutti dipendenti / collaboratori sono stati debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali ed hanno ricevuto le relative istruzioni	X		
2 Tutti i dipendenti/collaboratori autorizzati effettuano (o hanno effettuato) dei corsi di formazione in merito agli obblighi previsti dalla normativa privacy	X		
3 Redazione del Registro di trattamento con indicazione delle attività svolte in nostro favore.	X		
4 Esistenza di un Responsabile della Protezione dei dati	X		
5 Esistenza di obblighi analoghi a quelli di cui alla presente nomina in capo ai subresponsabili	X		
6 Esistenza di policy e procedure per la gestione di eventuali data breach	X		

7	Esistenza di una policy/regolamento interno sull'utilizzo delle risorse informatiche aziendali	X		
8	Svolgimento di audit interni sulla protezione dei dati	X		
9	Verifica e analisi (con cadenza almeno annuale) delle proprie misure tecniche e organizzative per l'implementazione di azioni correttive	X		

## 2. MISURE TECNICHE

Requisito	SI	NO E BREVE SPIEGAZIONE	IN FASE DI SVOLGIMENTO
1 Misure tecniche (ad es. profilazione) in grado di limitare l'accesso ai dati oggetto del trattamento ai soli dipendenti/collaboratori che debbano accedervi ai fini del servizio	X		
2 Misure tecniche in grado di registrare i log attestanti le operazioni in ingresso/uscita dai sistemi	X		
3 Misure di sicurezza applicate agli accessi logici, come password robuste (almeno 8 caratteri con caratteri numerici e speciali) e modifica periodica delle stesse	X		

4	Cancellazione delle credenziali in caso di cessazione del rapporto con la Società	X		
5	Disabilitazione dei permessi di accesso quando un dipendente/collaboratore non ha più diritto di accedere ai dati personali	X		
6	Esistenza di eventuali certificazioni (es. ISO27001, SOC3, etc.)	X		
7	Soluzioni tecniche di cifratura, di pseudonimizzazione o di altre soluzioni simili	X		
8	Firewall locali e soluzioni antivirus adottati a livello aziendale e costantemente aggiornati	X		
9	Misure tecniche che consentono la restituzione dei dati personali al Titolare, qualora quest'ultimo lo richieda o sia cessato il servizio	X		

Luogo e data  
Bologna/Catania  
dell'ultima sottoscrizione della Convenzione

Il Responsabile del trattamento